

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE
COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n° 21 del 25.02.1997.

ART. 1 - Concessione in uso di immobili e strutture comunali.

L'amministrazione Comunale di Pozzuolo del Friuli ha la facoltà di concedere prioritariamente in uso, in modo permanente o saltuario, ad associazioni ed enti pubblici o privati e persone aventi sede nel territorio comunale (o che ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale rivestano interesse generale per la collettività), gli immobili e le strutture di proprietà comunale per lo svolgimento delle finalità associative o per fissarne la sede.

E' pure consentita la concessione di immobili e di strutture per usi a carattere personale od a fini di lucro subordinatamente a quanto previsto al 1° Co. del presente articolo.

ART. 2 - Uso saltuario

Per uso saltuario si intende la richiesta in concessione per periodi limitati, comunque inferiori a 6 mesi, anche se dilazionati nel corso dell'anno.

Nel caso di richiesta di uso saltuario dovranno essere indicate chiaramente le date per tutto il periodo richiesto oltre a quanto previsto nel successivo art. 5.

L'organo competente al rilascio della concessione all'uso saltuario è il Sindaco.

ART. 3 - Disciplina della procedura di concessione per uso saltuario.

La concessione per l'uso saltuario degli immobili e delle strutture è subordinata alla presentazione di idonea domanda in competente bollo al Sindaco, almeno quindici giorni prima dell'inizio della concessione d'uso.

ART. 4 - Uso permanente.

Per uso permanente degli immobili e delle strutture si intende la richiesta di uso per periodi diversi rispetto a quelli previsti dall'art.2 - 1°comma.

L'uso permanente viene concesso dalla Giunta Comunale.

Qualora unitamente all'uso permanente di immobili e strutture si intenda affidare anche la loro gestione, questa viene disciplinata da apposita convenzione redatta nelle forme dell'atto privato soggetto a registrazione in caso d'uso, nella quale viene indicato:

- a) la durata;
- b) la possibilità di proroga alla scadenza previa revisione delle condizioni;
- c) i doveri del Concessionario con particolare riferimento all'uso ed alla conservazione dell'immobile e delle attrezzature eventualmente esistenti;
- d) la cauzione;

- e) i diritti riservati del Comune sugli immobili e strutture;
- f) la disciplina delle competenze circa l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le richieste di concessione permanente dovranno essere presentate al Sindaco, in competente bollo.

La Giunta Comunale, unitamente alla concessione, approva anche la convenzione di cui al precedente 3° comma, ed autorizza la sua sottoscrizione ai sensi della legge 08.06.1990, n° 142, e dello Statuto.

ART. 5 - Contenuto della domanda di concessione e tempi per il rilascio

Sulle domande di concessione in uso sia temporaneo che permanente dovrà essere specificato:

- a) l'oggetto della richiesta, il relativo calendario (orario compreso);
- b) l'esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso degli immobili e strutture e l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza;
- c) l'esplicita dichiarazione di conoscere il presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
- d) l'impegno a risarcire eventuali danni ai locali, agli arredi fissi e mobili, ed alle attrezzature;
- e) il nominativo e le generalità complete del responsabile durante l'uso dell'immobile e attrezzature;
- f) l'impegno a depositare l'apposita cauzione;
- g) la sede legale ed il legale rappresentante del richiedente.

La procedura per la concessione in uso, in modo permanente o saltuario di immobili e strutture di proprietà comunale, ai sensi della legge 06.08.1990, n° 241, non può durare oltre 15 (quindici) giorni. Salvo il caso di istruttoria attivata per mancanza di documentazione o altro motivo che osti al rilascio nel tempo indicato.

ART. 6 - Doveri del concessionario.

I concessionari dovranno provvedere direttamente a presentare le denunce o richiedere le autorizzazioni o licenze, qualora prescritte dalle leggi.

Nelle strutture dovrà essere rispettato il divieto di fumare;

I concessionari dovranno assicurarsi, all'atto della consegna delle strutture, che le stesse, gli arredi fissi e mobili, gli annessi servizi, siano in normali condizioni d'uso, contestando immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale difetti o danneggiamenti riscontrati.

Saranno addebitati al concessionario tutti i danni rilevati alla restituzione degli immobili e strutture che non siano stati contestati all'atto della consegna, ogni eccezione esclusa, con rivalsa sulla persona indicata nell'istanza quale responsabile durante l'uso.

ART. 7 - Cauzione

Per le concessioni saltuarie l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al concessionario di provvedere a depositare a favore del Comune di Pozzuolo del Friuli entro il giorno precedente il primo utilizzo una cauzione nelle forme di legge che verrà svincolata previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La cauzione viene trattenuta dal Comune in caso di danneggiamenti e restituita decurtata dalle spese di riparazione e/o ripristino.

Qualora la cauzione non sia sufficiente a rimborsare le spese derivanti dai danni, il concessionario od in subordine il responsabile dell'uso saranno chiamati a rimborsare il Comune della differenza in modo solidale.

Il mancato deposito della cauzione nei termini precedentemente indicati comporta l'automatica revoca della concessione.

ART. 8 - Responsabilità del Comune.

Il Comune non assume alcun onere o responsabilità in relazione alle concessioni d'uso di cui al presente regolamento salvo quelle ordinariamente derivantigli dalla qualità di proprietario degli immobili.

ART. 9 - Gestione delle strutture.

La gestione delle strutture è di competenza del Comune che potrà, in caso di concessione permanente, delegarla al concessionario con l'apposita convenzione di cui al precedente art. 4, 3° comma.

Nell'eventuale concessione della gestione verranno indicate le competenze del concessionario e quelle del Comune per la gestione ordinaria e straordinaria.

Il concessionario potrà essere autorizzato con apposito atto dalla Giunta comunale all'esecuzione di lavori che comportino migliorie delle strutture o dell'attrezzatura senza possibilità di rivalsa sull'Amministrazione stessa; dette migliorie diverranno parte del patrimonio comunale.

ART. 10 - Corrispettivi per le concessioni.

Le concessioni d'uso degli immobili e strutture di proprietà comunali sono di norma sottoposte a corrispettivo per il recupero delle spese di ordinaria manutenzione e gestione.

I corrispettivi vengono approvati dalla Giunta Comunale e sono annualmente sottoposti a revisione in base alle spese sostenute.

Nel caso di revoca della concessione prevista dal precedente art. 7, 4° comma, il concessionario è comunque tenuto al pagamento di una quota pari al 10% del corrispettivo stabilito nell'atto di concessione.

Nell'atto di concessione verrà indicato il corrispettivo che il concessionario dovrà corrispondere al Comune con versamento presso la Tesoreria comunale.

La Giunta Comunale potrà altresì concedere a titolo gratuito e/o a particolari condizioni agevolative l'uso saltuario e/o permanente di immobili e strutture comunali, ad associazioni, enti pubblici o privati e persone aventi sede nel territorio comunale (o che ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale rivestano interesse generale per la collettività) e che non perseguono fini di lucro.

ART. 11 - Concessione d'uso a fini di lucro.

Nel caso in cui lo scopo dell'uso di un immobile e struttura di proprietà comunale sia richiesto per fini di lucro, il concessionario è tenuto a pagare al Comune l'intero corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale e non trovano applicazione le esenzioni di cui ai precedenti commi

ART. 12 - Disdetta ed uso promiscuo.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto potestativo di dare disdetta, in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, ai concessionari di immobili e strutture comunali qualora intervenissero interessi pubblici che ne giustificano la richiesta.

L'uso dei beni immobili e strutture può essere concesso ai beneficiari anche in modo promiscuo, secondo criteri e modalità stabiliti, di volta in volta, nel provvedimento di concessione.

ART. 13 - Violazione del presente regolamento.

La violazione delle norme di cui al presente regolamento da parte dei concessionari comporterà, a seconda della gravità delle violazioni, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione concessa.

I corrispettivi versati potranno essere incamerati dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso dei danni.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge.

ART. 14 - Norma transitoria.

Nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore del precedente "Regolamento per la concessione in uso di strutture e/o attrezzature Comunali" approvato con la deliberazione consiliare n.82 del 28 dicembre 1995 e fino alla esecutività del presente regolamento, le concessioni in uso saltuario e/o permanenti, di immobili e strutture comunali, che sono state poste in essere con le locali associazioni aventi sedi in Pozzuolo del Friuli che non perseguono fini di lucro sono da ritenersi, limitatamente a tale periodo di tempo, concesse a titolo gratuito.

INDICE

| | |
|---|--------|
| ART. 1 - Concessione in uso di beni e/o attrezzature comunali. ----- | pag. 2 |
| ART. 2 - Uso saltuario ----- | pag. 2 |
| ART. 3 - Disciplina della procedura di concessione per uso saltuario. ----- | pag. 2 |
| ART. 4 - Uso permanente. ----- | pag. 2 |
| ART. 5 - Contenuto della domanda di concessione. ----- | pag. 2 |
| ART. 6 - Doveri del concessionario. ----- | pag. 3 |
| ART. 7 - Cauzione ----- | pag. 3 |
| ART. 8 - Responsabilità del Comune. ----- | pag. 3 |
| ART. 9 - Gestione delle strutture. ----- | pag. 3 |
| ART. 10 - Tariffe per le concessioni. ----- | pag. 4 |
| ART. 11 - Concessione d'uso a fini di lucro. ----- | pag. 4 |
| ART. 12 - Disdetta e uso promiscuo.----- | pag. 4 |
| ART. 13 - Violazione del presente regolamento. ----- | pag. 4 |
| ART. 14 - Norma transitoria. ----- | pag. 5 |